



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 242 del registro

OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e Regolamento Regionale n.1/2008. Azienda di Servizi alla Persona ASP "ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" con sede in Lecce. Proroga Commissario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n. 15/2004 e s.m.i. *"Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone* ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008, con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;

Vista l'atto dirigenziale del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità n. 875 del 18 novembre 2008, a mente della quale si accertavano i requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei servizi alla Persona dell'IPAB ISPE di Lecce approvandone, al contempo, lo Statuto;

Dato Atto che con D.G.R. Puglia n. 1258 del 04/08/2016 si provvedeva alla nomina del Presidente dell'Azienda Pubblica e che con A.D. Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 10 del 19/01/2017 si ricostituiva il CDA dell'ASP "ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" di Lecce;

Considerato che l'art. 12 dello statuto dell' Asp " ISPE – Istituto per i servizi alla persona per l'Europa", prevede che Il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, di cui:

- un Consigliere nominato dalla Regione Puglia con funzioni di Presidente;
- un Consigliere nominato dalla Provincia di Lecce;
- un Consigliere nominato dal Sindaco di Lecce;
- un Consigliere nominato dal Sindaco di Maglie;
- un Consigliere nominato dall'Università del Salento.

Dato Atto che:

- con nota prot. n. 1398 del 15.02.2022, il competente Ufficio regionale procedeva ad inoltrare agli Enti preposti la richiesta delle nomine di rispettiva competenza, ai sensi dell'art 12 dello statuto dell'Asp "ISPE – Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" con sede in Lecce;

- che con D.G.R. n. 1209 del 09.08.2022 si nominava quale Presidente del Cda dell'Asp " ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" il Dott. Pedone Fulvio;

- non essendosi concluso il procedimento teso alla ricostituzione del C.D.A. dell'Asp ISPE, in considerazione della mancata designazione del rappresentante della Provincia di Lecce in seno al Cda dell'Asp sollecitata da ultimo con nota trasmessa in data 15.09.2022, con proprio Decreto n. 392 del 27.09.2022, il Presidente della Regione Puglia provvedeva alla nomina del Dott. Fulvio Pedone quale Commissario dell'Ente;



REGIONE PUGLIA

Atteso che l'incarico in qualità di Commissario del Dott. Fulvio Pedone, veniva conferito per la durata di sei mesi prorogabili per una sola volta in conformità di quanto disposto all'art. 23, comma 4, della L.R. n. 15/2004 e che, pertanto, esso risulta scaduto;

Preso Atto che alla data odierna, pur essendo stata avviata la procedura per la nomina dei componenti del Cda, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente dell'ASP, non si è concluso il procedimento teso alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Asp "ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa", essendo in corso l'istruttoria rispetto ad uno dei nominativi designati;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una proroga dell'incarico di Commissario, per una durata non superiore a 6 mesi, nelle more che sia definita la procedura di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ordinario dell'Asp e per l'effetto garantire la temporanea gestione dell'Ente.

DECRETA

1. Il Dott. Fulvio Pedone, di cui è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in atti, è prorogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L.R. n. 15/2004 e ss.mm.ii, nell'incarico di Commissario Straordinario dell'ASP "ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" con sede in Lecce, per garantire la temporanea gestione dell'Ente;
2. All'atto dell'insediamento il Commissario dovrà rilasciare precipua dichiarazione del permanere dell'assenza di condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e L.R. n. 15/2004;
3. Il commissariamento avrà durata temporanea, fino alla ricostituzione del CDA ordinario e comunque non superiore a sei mesi, non più prorogabili, in conformità di quanto disposto dall'art. 23, comma 4, della richiamata L.R. n.15/2004 ss.mm.ii.;
4. Il presente Decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
5. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica;
6. La Sezione Inclusione Sociale Attiva è incaricata di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Bari, li 22 MAG. 2023


EMILIANO